

fati Provinciali di esigere dagli stessi Conventi a titolo di seconde scarpe, regalie &c. rilevanti somme; perciò con formale precetto di ubbidienza, e sotto pena dell'immediata privazione dell'offizio, proibiamo a tutti, e ciascun Provinciale in avvenire il prendere, o esigere per il loro particolare onesto sostentamento (oltre però il consueto annuo vestiario, che loro somministra il Convento di Aversa) più di annui duc. quattro, e mezzo per ciascun Convento della Provincia, siccome ancora sotto le medesime pene proibiamo alli Collegi di esigere, o prendere per essoloro più di annui duc. due per cadauno di ciascuno de' predetti Conventi della Provincia. E perchè da' Correttori, o Procuratori de' rispettivi Conventi non abbiati in ciò a commettere frode alcuna, col medesimo formal precetto di ubbidienza, e sotto la stessa pena dell'immediata privazione del rispettivo loro offizio, ordiniamo agli stessi Correttori, e Procuratori di tutti, e ciascun Convento di questa Provincia, che punto non ardiscano, nè richiesti, nè spontaneamente di dare con aggravio de' rispettivi loro Conventi alli predetti Provinciali, e Collegi *pro tempore* sotto titolo di seconde scarpe, regalie, o qualsivoglia altro pretesto più dell'annua rispettiva somma da noi, come sopra stabilita.

§ 13. Ordiniamo altresì, che ogni qualvolta da' Correttori, o Procuratori de' Conventi si sborsi danaro alla Cassa della Provincia per titolo di rate, contribuzioni, sussidj, o tasse &c., debbano ritrarne polizza di ricevuta firmata dal Provinciale, ed un Collega almeno, e debbansi tali polize conservare, onde in ogni occorrenza si possano le medesime confrontare non meno coll'introito della Provincia, che coll'esito de' rispettivi Conventi.